Nuova Serie - Anno II Gennaio-Febbraio-Marzo 1921 N. 1-2-3

ATENE E ROMA

BULLETTINO DELLA SOCIETÀ ITALIANA
PER LA DIFFUSIONE E L'INCORAGGIAMENTO DEGLI STUDI CLASSICI

Sede centrale: FIRENZE, Piazza S. Marco, 2

DIRETTORE DEL BULLETTINO
Prof. L. PARETI
Firenze — 2, Piazza S. Marco

Abbonamento annuale . L. 15.—
Un numero separato . . » 1.50
Un fascicolo trimestrale. » 4.50

AMMINISTRAZIONE
Casa Editrice Felice Le Monnier
Via S. Gallo, 33 - Firenze

LA CONDANNA DI CRISTO
E
LA CONDANNA DEL CRISTIANESIMO

Gli studiosi di diritto romano e di storia del cristianesimo, ricercando il titolo giuridico delle persecuzioni contro i cristiani nei primi due secoli e sino alla metà del terzo, si sono divisi come in tre grandi scuole [1]: l'una seguìta principalmente da scrittori francesi sostiene che il cristianesimo fu vietato con una legge speciale sotto Nerone o Domiziano; l'altra a cui hanno aderito studiosi tedeschi e italiani ritiene che i fedeli caddero sotto le sanzioni dell' *ius coërcitionis* che avevano tutti i magistrati muniti d' *imperium*; la terza scuola, ch' è andata perdendo sempre più terreno, vuole che i fedeli fossero puniti in forza delle leggi vigenti per reati di offesa maestà imperiale e del popolo romano, o di offesa religione dello Stato, o di associazione illecita, o per reati comuni loro attribuiti dalla voce popolare. Una forma più complessa ha la teoria del Profumo che Nerone con una lettera o mandato al prefetto del pretorio, a quello di città e ai vari proconsoli e presidi delle province, estendesse ai cristiani le sanzioni di uno spe-

[1]) La bibliografia oramai ricchissima sulla questione è stata raccolta dal CALLEWAERT, *La méthode dans la récherche de la base juridique des premières persécutions*, in « Revue d'histoire ecclésiastique », XII (1911), 5-16, 633-651. Da noi ne han trattato specialmente PROFUMO, *Le fonti e i tempi dell'incendio neroniano*, 1905, pp. 195-353; BUONAIUTI, *Il cristianesimo primitivo e la politica imperiale romana*, 1913; FRACASSINI, *L'impero e il cristianesimo da Nerone a Costantino*, 1913, pp. 1-171; MANARESI, *L'impero romano e il cristianesimo*, 1914, pp. 29-132.

ciale istituto giuridico inventato da Tiberio a sostegno del principato, per cui ad essi venivano apposti indissolubilmente congiunti crimini di mal costume, di lesa maestà contro l' impero e il principe e di lesa religione: abolito da Traiano per i pagani, l' istituto sarebbe rimasto in vigore per i soli cristiani sino all'editto di Decio.

Contro l'esistenza di una legge speciale si osserva ch'essendo fondamentale per il dibattito sulla liceità del cristianesimo, dovrebb'essere ricordata spesso dagli apologeti e dagli avversari, mentre non se ne ha traccia alcuna. Le parole *Christianos esse non licet, non licet esse vos*, che i difensori del cristianesimo mettono in bocca ai giudici pagani, rendono bensì la situazione giuridica dei cristiani, ma non possono conservare nella loro secca brevità i termini d' una legge penale che ha necessariamente la specificazione del reato e le sanzioni. Così quando nel 19 d. C. si volle reprimere in Roma i culti giudaico ed egiziano, un senatusconsulto stabilì che, tra i cittadini di origine libertina che seguivano quelle religioni, quattromila giovani fossero arruolati e inviati a reprimere il brigantaggio in province malsane, nelle quali se fossero periti, poco danno: gli altri dovessero uscire d' Italia a meno che dentro un certo termine non avessero rinunziato alla loro religione; se fossero rimasti avrebbero incorso la pena di perpetua schiavitù (Tac., *Ann.*, 2, 85; Svet., *Tib.*, 36). In questa legge contro religioni (*superstitiones*) straniere si tien conto della condizione sociale dei rei e si stabiliscono regole e pene, ciò che non è per i cristiani sino al tempo di Traiano. Nel caso fosse esistita una legge sarebbe infatti inesplicabile quel che Plinio il giovane, avvocato e giurisperito, scrivendo a quest'imperatore (*ep.* 96) afferma di sè: *nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri*, poich'egli non avrebbe avuto che da consultarla per trarne una norma certa del suo operare. Nè da Svetonio (*Nero*, 16) il quale enumerando i provvedimenti buoni presi da Nerone, ricorda fra essi la repressione dei cristiani, messo in rapporto con l'espressione di Tertulliano (*ad nat.*, I, 7) *permansit, erasis omnibus, hoc solum institutum neronianum*, può trarsi argomento per affermare l'esistenza d' una legge o di un decreto di Nerone. Il tenore stesso delle parole di Svetonio esclude che si tratti di una legge: mentre per gli altri provvedimenti egli dice *adhibitus modus, interdictum, vetiti, cautum*, per le misure contro i cristiani enunzia semplicemente il fatto della loro condanna: *adflicti suppliciis Christiani genus hominum superstitionis novae et maleficae*. Quanto al passo di Tertulliano, è vero che la persecuzione del cristianesimo fu iniziata da Nerone e continuata di poi, ma le stesse parole secondo le quali tutte le altre misure prese dall' imperatore furono cassate e que-

sta sola sarebbe rimasta, ci avverte non trattarsi d' una legge o di un decreto che avrebbe seguìto la sorte degli altri atti. Tertulliano d'altronde, mentre impugna con tanto calore e così ripetutamente la condotta politica delle autorità romane contro il cristianesimo, non cita mai una legge speciale contro di esso ed è così il miglior testimonio che non esisteva. Le stesse difficoltà possono opporsi contro la teoria del Profumo : la circolare di Nerone ai prefetti e ai presidi delle province sarebbe l'atto fondamentale per la condanna del cristianesimo e, o fu cassato con le altre disposizioni neroniane, o se rimase ne sarebbe dovuta restare memoria, nè Plinio che conosce bene la storia dell' *institutum* delle tre accuse in quanto applicato da Domiziano all'aristocrazia romana, ne avrebbe ignorato il valore per i cristiani, nè s'intende che Traiano l'abolisse per i pagani lasciandolo per i cristiani, nel qual caso la dichiarazione d' ignoranza di Plinio è non solo inesplicabile, ma impossibile.

Furono dunque i cristiani perseguitati e condannati per misure di polizia in virtù dell' *ius coërcitionis* per cui il magistrato munito d' *imperium* poteva reprimere chiunque turbasse o minacciasse l'ordine pubblico, o con la sua condotta anche indirettamente rivelasse la sua opposizione all'ordine di cose stabilito ? Occorre qui tenere ben distinta la dottrina del Mommsen [1]) al quale questa scuola fa capo, dall'esposizione ed interpretazione che n' è stata fatta da molti suoi seguaci ed avversari. Egli non pensò mai di dire che il titolo giuridico della condanna dei cristiani stesse nell'*ius coërcitionis* dei magistrati, e non poteva dire ciò semplicemente perchè l' *ius coërcitionis* designa la facoltà, i poteri con cui i proconsoli, i presidi, i magistrati muniti d' *imperium* possono reprimere chi viola una legge, un regolamento, un ordine o anche si dimostra irrispettoso verso il rappresentante dell'autorità ; non designa punto il reato, la colpa che si persegue. Il suo studio ha il merito di avere indicato, in mancanza di una legge e di un tribunale apposito che colpissero i reati di religione e i rei di cristianesimo, l'organo di cui lo Stato si servì per reprimerli all'occasione, non il delitto che in essi puniva. O meglio vi è nel suo studio una pagina (395) troppo dimenticata, in cui egli espressamente nota che « sin dagl' inizi della loro letteratura i cristiani parlano della condanna che li colpisce come tali, del delitto capitale designato col semplice nome cristiano » ; che nello stesso concetto di martirio è sin dal principio implicita l' idea che la

[1]) *Der Religionsfrevel nach römischen Recht*, in « Historische Zeitschrift », LXIV (1890), 389-429.

morte sia subita per la professione di cristianesimo; che la condotta di Plinio il quale condanna i cristiani per non aver voluto sacrificare agli dei risponde allo stesso criterio; che lo Stato romano non si limitò a punire dei cristiani per altre colpe ma li punì come cristiani; che « questo concetto comune alle due parti radicato costante e universale, che considera la fede cristiana per se stessa come delitto capitale, non può essere derivato dall'ordine di un unico imperatore nemico dei cristiani ». Su un altro punto occorre separare la responsabilità del Mommsen da quella dei suoi seguaci: sulla misura dell' intervento delle autorità romane e della polizia contro i cristiani, intervento ch'egli mira nel suo studio a restringere e che invece da scrittori più recenti è tanto esteso da rappresentare i cristiani dei primi secoli pedinati dalla polizia come anarchici pericolosi. Nel Ponto e nella Bitinia essi erano numerosi e tuttavia Plinio non si preoccupò di essi: avvenute alcune denunzie regolari egli, come giudice supremo ordinario nella sua provincia, istruì i primi processi: solo più tardi, ricevuto un libello anonimo contenente il nome di molti, si allarmò e li fece ricercare. Il nuovo procedimento è caratteristico come misura di polizia, e risponde a quello che Ulpiano (*de officio procons.*, VII; *dig.*, I, 18, 13) dirà dovere d' un buon governatore: ricercare cioè i delinquenti d'ogni sorta, punirli e purgarne la provincia. Ma Traiano riscrive vietando che si proceda d'ufficio contro i cristiani, soltanto in caso di regolare denunzia personale i giudici, anche maggiori come il proconsole, li giudicheranno. Nel secondo secolo e nella prima metà del terzo, dove queste norme venivano osservate, la polizia si disinteressava dei cristiani [1]).

Contro i sostenitori della teoria deformata dell' *ius coërcitionis*, come contro quelli i quali affermano che i cristiani furono condannati per reati comuni di lesa maestà romana o imperiale, o di sacrilegio, o di associazione illecita o per altri delitti, occorre insistere sul fatto riconosciuto dal Mommsen che i cristiani venivano condannati come tali, che il delitto che in essi si puniva era la professione di cristianesimo. Plinio scrive: *interim in iis, qui ad me tamquam Christiani deferebantur* (*ep.* 96) e Traiano rispondendo: *actum, quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum qui Christiani ad te delati sunt* (*ep.* 97). La forza e il significato di queste due frasi per la questione non sta solo nelle espressioni *tamquam Christiani, qui Christiani* (quali cristiani),

---

[1]) Alle istruzioni di Traiano venne meno sotto M. Aurelio il preside della Gallia Lionese che fece ricercare i fedeli e infierì anche contro quelli che avevano rinnegato, sinchè l'imperatore glielo vietò riconfermando le norme date da Traiano (Eus., *hist. eccl.*, V, 1).

come designazione della colpa o del delitto, come uno direbbe *tamquam latrones*, *tamquam homicidae*, *tamquam rei maiestatis* ; ma anche in quel *deferebantur*, in quel *delati sunt*, in quel che Traiano poi ordinerà *si deferantur et arguantur puniendi sunt.* Che il magistrato investito dei poteri di polizia e dell'*ius coërcitionis* superi talora i giusti limiti e possa anche infierire arbitrariamente è umano e s' intende ; ma non s' intende una denunzia regolare e personale davanti al tribunale se la colpa che s'addebita al reo non costituisse giuridicamente un reato. Plinio accetta la denunzia, non dubita punto della sua legalità, non esita nel ritenere che la professione di cristianesimo costituisca reato (sebbene dubiti poi in che cosa questo propriamente consista e quale ne sia l' intima natura) ; non ricerca se gli accusati fossero colpevoli di maestà, o di sacrilegio, o di associazione illecita, o di altri delitti, ma unicamente se fossero cristiani e per questa professione li minaccia di supplizio e perseverando li manda a morte: *interrogavi ipsos an essent Christiani, confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus, perseverantes duci iussi.* Ogni investigazione è volta ad assodare il delitto di cristianesimo e s'arresta ottenutane la confessione : se il delitto manca Plinio assolve gli accusati : *qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum praeeunte me deos appellarent.... praeterea maledicerent Christo quorum nihil posse cogi dicuntur qui sunt revera Christiani, dimittendos putavi.* Eppure se si fosse trattato di altri crimini di cui la professione di cristianesimo fosse ritenuta semplice indizio e prova, l' investigazione del giudice avrebbe dovuto continuare, tant' è vero che a un certo punto Plinio dalle dichiarazioni degli accusati sospetta che siano in contravvenzione con la legge che vietava le eterie, fossero cioè rei del reato specifico di associazione illecita, e immediatamente riprende la sua inquisizione ed applica la tortura a due diaconesse per scoprire la verità, ma con esito negativo. Egli conclude che non ha trovato nei cristiani se non il reato religioso : *nihil aliud inveni quam superstitionem pravam immodicam.* La risposta di Traiano riconfermando che i cristiani deferiti e convinti di esser tali siano puniti, ma se neghino e sacrifichino agli dei siano mandati liberi senz'altre inquisizioni, prova lo stesso assunto.

Stando alle lettere di Plinio e di Traiano il reato che i giudici romani condannavano era dunque la professione stessa di cristianesimo. Che se si sottomettono a esame i testi cristiani [1]) si giunge allo stesso risultato. Forse del tempo della persecuzione neroniana, o di poco po-

[1]) Già nei *Vangeli* è annunziato ai fedeli ch' essi saranno tratti ai tribunali, davanti ai presidi e ai re, e saranno odiati da tutti per il nome di Cristo : con-

steriore, è la prima lettera di Pietro : lo scrittore rivolgendosi ai fedeli li esorta : « Carissimi, non vi stupite dell' incendio che si è destato tra voi per metter voi alla prova, quasi non aveste dovuto soffrirne, ma partecipando ai patimenti di Cristo godete, acciò all'apparire della sua gloria vi rallegriate ed esultiate. Se siete ingiuriati per il nome di Cristo, voi felici !.... Che nessuno di voi soffra come omicida o ladro o malfattore o per intrigarsi di affari che non lo riguardano, ma se come cristiano, ch'ei non se ne vergogni e glorifichi Dio in questo nome » (I *Pet.*, 4, 12-16). Degli apologeti basti la seguente pagina della difesa che Atenagora, fra il 177 e il 180, indirizzava a Marco Aurelio e al figlio Commodo : « Se alcuno può dimostrarci colpevoli in poco o in molto non ricusiamo la pena, ma l' invochiamo, sia pure acerba e inesorabile. Se però l'accusa si ferma al nome, a voi s'appartiene, Re massimi filantropi e amantissimi del sapere, liberarci con legge dall' ingiuria che soffriamo, acciò come l' universo gode dei vostri benefici e verso le città e verso i singoli, così anche noi vi ringraziamo e vi lodiamo di aver messo termine alle calunnie contro di noi. Alla vostra giustizia non s'addice che altri quando siano accusati di delitti non prima siano puniti che siano convinti, per noi invece più importi il nome che non le prove del reato, poichè i giudici, non cercano se l'accusato abbia commesso alcun delitto, ma infieriscono sul nome come se fosse delitto. Nessun nome in sè e per sè è nè malvagio nè buono, ma dalle cattive o buone azioni che cela diviene o malvagio o buono : voi ciò ben sapete che foste ammaestrati nella filosofia e in ogni dottrina.... Noi invochiamo appunto quel ch' è diritto comune di tutti, di non essere odiati e puniti perchè detti cristiani (il nome infatti di qual male ci rende colpevoli ?), ma siam giudicati di quelle colpe che ci vengono apposte, e assolverci se mostreremo la nostra innocenza o punirci se risulteremo colpevoli, non per il nome (chè nessun cristiano è malvagio se non mente alla propria fede), ma per il delitto commesso. Così vediamo che si giudicano i seguaci della filosofia e nessuno di essi è ritenuto dal giudice innanzi al giudizio buono o malvagio per la disciplina o l'arte che professa, ma quando risulti malvagio è punito, senza che la filosofia ne soffra oltraggio, o dimostrata la falsità delle accuse vien liberato. Si faccia lo stesso verso di noi : si scruti la vita degli accusati, il nome si lasci libero da ogni accusa » (*Supplicatio*, 2).

---

fronta Marc., 13, 9-13 ; Matt., 10, 17-22 ; Luc., 21, 12-17; Giov., 15, 20-21. Cfr. Iustin., *apol.*, 1, 4 ; Tat., *c. Graecos*, 27 ; Hermas, *simil.*, 9, 28 ; e soprattutti Tert., *ad nat.* e *apol.*

Ma riconosciuto che la professione di cristianesimo, il *nomen christianum*[1]), per se stesso costituiva il reato per il quale i fedeli erano perseguitati, pare a molti inevitabile ammettere l'esistenza d' una condanna esplicita del cristianesimo, d' una legge, o d' un senatusconsulto, o d' un decreto neroniano o domizianeo che avesse formalmente interdetto il cristianesimo. In fondo quelli che sostengono l'esistenza d' una legge speciale contro i cristiani, non l'affermano tanto perchè la sua esistenza sia attestata, chè anzi non l' è, ma perchè sembra necessaria a spiegare come il cristianesimo costituisse per sè delitto e i cristiani venissero condannati come tali, ciò ch' è certo. Viceversa molti sostenitori dell' *ius coërcitionis* o delle leggi comuni come titolo giuridico delle persecuzioni negano che il cristianesimo formasse un delitto speciale, a sè, non tanto indotti dai testi, che anzi sono favorevoli, ma principalmente perchè, concesso ciò, pare necessario ammettere una legge di cui invece non si ha memoria alcuna. Ma è veramente necessario e inevitabile questo nesso tra il fatto della condanna dei cristiani come tali, e una legge che dovesse ciò stabilire? Rifacciamoci alla condanna del fondatore e alla prima persecuzione neroniana, e riusciremo a renderci conto come si giungesse in pratica a considerare la professione del cristianesimo come un delitto giuridico, senza che intervenisse una legge speciale.

L'azione religiosa e sociale di Gesù incontrò a diversi titoli l'opposizione dei Farisei e dei Sadducei, ma il più grave nemico l'ebbe nel

---

[1]) Il FRACASSINI, op. cit., 92-93, osserva che *nomen* in latino non è adoperato per significare una religione o una dottrina sia filosofica che religiosa, talora invece significa una società in quanto il medesimo nome è comune a tutti e ai singoli membri di essa: così *nomen Romanum* è la nazione romana, i Romani; il *nomen Christianum* sarà la setta, la società, il partito di Cristo. Ciò è giustamente osservato a condizione di non trasformare la condanna dei cristiani per il *nomen Christianum* in uno specifico reato di setta o di associazione illecita che sia stato il titolo giuridico fondamentale delle persecuzioni. Ogni religione che diviene comune a molti, forma di questi un agglomerato speciale, un *nomen*, un *genus* (cfr. SVET.: *genus hominum superstitionis novae*, e TERT., *ad nat.*, 8: *de superstitione tertium genus deputamur non de natione, ut sint Romani, Iudaei, dehinc Christiani*), una *secta*, una *coitio*, ma non è il fatto dell' associazione che costituisce il reato dei cristiani, tant' è che Plinio li trova in regola con la legge sulle eterie, mentre rileva la loro colpa religiosa. Quando si puniva il *nomen Christianum*, si puniva non il reato di associazione, ma il reato cristiano, la professione di cristianesimo. Del resto lo stesso FORCELLINI (*Lexicon*), osserva che *apud scriptores ecclesiasticos nomen absolute est Christus et professio christiana*, e cita esempi appunto di Tertulliano e di Cipriano, nel quale quest' uso è frequentissimo; cfr. l' indice dell'ediz. HARTEL.

partito degli uomini politici giudaici che avevano messo a fondamento di governo l'accordo con Roma. Misurandone la potenza essi avevano compreso essere questione di vita o di morte per il loro popolo la sottomissione pacifica e tranquilla all'autorità imperiale. Questo partito ebbe anche dei torti, e fu esposto alle critiche acerbe e alle violenze delle fazioni estreme, sinchè finalmente fu sopraffatto e vinto, ma in quel giorno la sorte del popolo giudaico era decisa, la vittoria degli estremi significando la ribellione a Roma da cui venne la rovina di Gerusalemme e della nazione. Per circa settant'anni il pericolo fu scongiurato per merito appunto di quel partito. L'esperienza aveva dimostrato che ogni sommossa, ogni ribellione, ogni contrasto con la volontà del governo romano era stato cagione di rappresaglie fiere, di una restrizione di libertà e di un più duro asservimento: la potenza romana era sì solida e grande che resisterle era speranza vana. Ogni movimento che minacciasse di terminare in una ribellione, ogni attività tendente a mutare l'ordine stabilito, dovevano quindi essere repressi e soffocati.

L'arresto di Gesù avvenne qualche giorno dopo che, all'atto del suo ingresso in Gerusalemme, la folla dei suoi ammiratori l'aveva proclamato figlio ed erede di Davide, il Messia, il re d' Israele, il re che veniva nel nome del Signore (Marc., 11, 9; Matt., 21, 9; Luc., 19, 38; Giov., 12, 12). Che Gesù lasciasse fare, anzi approvasse, risulta dai racconti evangelici: a quei che l'avvertivano di far tacere gli ammiratori egli avrebbe risposto: « Se anche essi tacessero le pietre stesse griderebbero » (Luc., 19, 40). Quante speranze destasse fra il popolo traspare dalla frase di uno dei discepoli dopo la sua morte: « Noi speravamo ch'egli avrebbe liberato Israele » (Luc., 24, 21). Questo sollevarsi ed accentuarsi delle speranze popolari verso il regno di Dio e del Messia costituiva però un pericolo gravissimo. Nell' idea di gran parte del popolo il regno del Messia significava non solo il riacquisto dell' indipendenza politica ed economica della nazione sottratta al giogo romano, e il ristabilimento dell' antico regno di Davide, ma di più la distruzione dell' impero universale del male rappresentato dalla potenza romana e il costituirsi d' un altro impero universale, quello della giustizia e del bene in cui i giudei sarebbero stati i dominatori. Se le menti più serene e più calme, per quanto inclini ad accogliere le speranze d' Israele, lasciavano che Iddio guidasse gli avvenimenti all'esito sospirato, i più zelanti, i più insofferenti, i più oppressi erano indotti a far qualche cosa per affrettare l' intervento divino, lo scoccare dell'ora fatale per la liberazione del popolo e per il suo trionfo. Di qui, nei governanti il timore di sollevazioni e ribellioni, che in questo periodo sono difatti frequentis-